

*AGENZIA REGIONALE
DEI SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI
DELLA VALLE D'AOSTA*

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI
RAPPRESENTANTI DEI SEGRETARI IN SENO AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

(approvato con deliberazione n°34 in data 24.08.2010
“Adeguamento del regolamento per l’elezione dei rappresentanti
dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta alle modifiche
l.r.46/1998 e r.r.4/1999 dell’anno 2010, pubblicata sul sito
www.albosegretarivda.it il 25.08.2010)

Art. 1
Modalità delle elezioni

1. I rappresentanti dei segretari nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia dei Segretari degli Enti Locali della Valle d'Aosta sono eletti con il sistema proporzionale a scrutinio di lista e le elezioni si svolgono con le modalità di cui ai successivi articoli. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto, salvo eventuale delega di cui all'art. 2.
2. Le elezioni devono tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla data delle elezioni generali comunali o, in caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno o più segretari nel corso del mandato, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza, nell'ipotesi in cui non sia più possibile attingere all'elenco degli eletti, e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione non oltre il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti dei segretari nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia dei Segretari degli Enti Locali della Valle d'Aosta, secondo quanto stabilito al precedente comma, informandone immediatamente le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi regionali di lavoro applicabili ai segretari, le associazioni di categoria nonché i segretari incaricati negli enti locali od utilizzati dall'Agenzia.

Art. 2
Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori i segretari incaricati negli enti locali o utilizzati dall'Agenzia alla data delle elezioni e sono eleggibili i segretari incaricati negli enti locali alla data delle elezioni.
2. Gli elettori possono delegare al voto un altro elettore rilasciando apposita delega scritta da esibire in originale all'atto del voto al Presidente dell'ufficio elettorale.
3. Ogni elettore può presentare al massimo n° 2(due) deleghe.

Art. 3
Formazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati, che devono esprimere l'accettazione della candidatura, possono essere presentate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi regionali di lavoro applicabili ai segretari ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 10 per cento dei segretari incaricati negli enti locali o utilizzati dall'Agenzia alla data delle elezioni.
2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore a 5 (cinque).
3. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
4. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista.
5. La lista deve essere presentata personalmente da uno dei candidati o da un componente della segreteria dell'organizzazione sindacale interessata, dall'associazione di categoria, alla segreteria dell'Agenzia non oltre il ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
6. La segreteria rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora della presentazione, nonché il numero progressivo assegnato alla lista.

Art. 4
Sala della votazione

1. Il locale destinato alla votazione deve essere adibito in modo tale da assicurare la segretezza del voto, anche mediante disposizione di una cabina.
2. Il seggio è dotato di un'urna destinata a contenere le schede relative alla elezione dei rappresentanti dei segretari in Seno al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5
Componenti dell'Ufficio elettorale

1. L'Ufficio elettorale è composto da un presidente, da due scrutatori, uno dei quali è designato dal presidente alla vice presidenza, e da un segretario nominato dal presidente dell'Ufficio elettorale.
2. Il vice presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Alla nomina dei componenti dell'Ufficio elettorale provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro il decimo giorno antecedente la data della votazione conferendo l'incarico di presidente ad uno dei componenti l'Ufficio elettorale. Non possono far parte dell'Ufficio elettorale gli elettori di cui all'art. 2.

Art. 6
Costituzione dell'Ufficio elettorale e apertura della votazione

1. Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominati.
2. Costituito l'ufficio, il presidente firma per l'autenticare le schede destinate alla votazione, Le schede autenticate vengono poste nell'apposita scatola.
3. Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore nove.
4. Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire fino alle ore diciotto. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
5. Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno due componenti.
6. Gli elettori possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle di spoglio delle schede.
7. La polizia dell'adunanza spetta al presidente.

Art. 7
Votazione

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. Essi devono esibire un documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.
2. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore o altro elettore, noto all'ufficio, ne attesta l'identità apponendo sulla lista del seggiola proprio firma accanto al nome dell'elettore.

3. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente gli consegna, unitamente alla matita, la scheda.
4. L'elettore si reca nella cabina o altro spazio riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno o sul numero che contraddistingue la lista da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che lo contiene indicando l'eventuale voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 8. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve, poi, piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate.
5. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nell'urna.
6. Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista degli aventi diritto al voto annotando le eventuali deleghe.
7. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero che egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima. Il presidente deve immediatamente sostituire nella scatola la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista sezionale accanto al nome dell'elettore.
8. Le schede di cui al precedente comma 7 sono vidimate e annullate dal presidente.

Art. 8 Voto di preferenza

1. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per n°2 (due) candidati della lista da lui votata.
2. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nella apposita riga tracciata a fianco del contrassegno o del numero che contraddistingue la lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
4. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno o del numero della lista votata, che si riferiscono a candidati della lista stessa.
6. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
7. Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito.

Art. 9 Operazioni di scrutinio

1. Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore diciotto si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votati e lo attesta nel verbale.

2. Compiute le operazioni di cui al comma 1, il presidente inizia le operazioni di scrutinio.
3. Per lo spoglio dei voti il presidente estrae successivamente dall'urna le schede e ne dà lettura ad alta voce.
4. Gli scrutatori e il segretario annotano separatamente sulle tabelle di scrutinio e comunicano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.
5. Ultimate la suddetta operazione, il presidente dell'Ufficio elettorale determina il quoziente elettorale che si ottiene dividendo per due il numero complessivo dei voti validi.
6. Il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista viene, quindi diviso per il rispettivo quoziente elettorale. Il numero delle volte che detto quoziente risulterà contenuto nei voti di lista sarà il numero dei rappresentanti spettanti alla lista stessa.
7. I posti di rappresentante non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.
8. In caso di parità di resti tra due o più liste, il posto viene assegnato alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.
9. Stabiliti i posti da attribuire ad ogni lista, il presidente dell'ufficio elettorale dichiara eletti i candidati che nelle liste hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza. Nel caso che due candidati abbiano riportato eguale numero di voti di preferenza, viene eletto il candidato avente maggiore anzianità di servizio o, a parità di anzianità, avente età anagrafica maggiore.
10. Di tutte le operazioni del presidente dell'ufficio elettorale vengono redatti due distinti verbali, siglati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti dell'ufficio elettorale.
11. Ultimato lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, certificandolo a verbale.

Art. 10

Reclami e incidenti – validità del voto

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, adotta ogni determinazione, facendolo risultare dal verbale, sugli eventuali reclami e sulla validità dei voti.
2. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
3. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non recano la firma del presidente del seggio
 - b) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 11

Verbali del seggio e formazione dei plichi

1. Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto un verbale, in duplice esemplare.
2. I verbali, che devono essere siglati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti del seggio presenti, devono fare menzione:
 - a) della composizione del seggio;
 - b) del numero degli elettori e di quello dei votanti;
 - c) del numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;

- d) del numero di schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma del comma 7 del precedente art. 8, delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati;
 - e) degli incidenti occorsi durante le operazioni di votazione e di scrutinio e delle decisioni adottate.
3. Compilato il verbale di cui al comma 1 il presidente trasmette immediatamente al Presidente della Regione, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, un plico contenente:
- a) un esemplare dei verbali stessi;
 - b) una copia dei prospetti di scrutinio.
4. Il secondo esemplare dei verbali e quello dei prospetti di scrutinio deve essere depositato presso l’Agenzia per la conservazione agli atti, unitamente alla lista della votazione, alle schede valide, nonché alle schede annullate, le schede bianche, le schede nulle e quelle contenenti voti contestati.

Art. 12
Autorizzazione delle spese

1. Le spese occorrenti per gli adempimenti elettorali ivi previsti e disciplinati, sono a carico dell’Agenzia.